

## Capo IV

### Avvio e accreditamento dei servizi

#### Art. 18

*(Segnalazione certificata di inizio attività)*

1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;
- b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;
- d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;
- e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;
- f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.